



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Premessa

Il presente regolamento adegua la disciplina del funzionamento del Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia ai principi contenuti nell'art. 6 del D.Lgs. 28 Giugno 2005, n. 139, con particolare riferimento alle distinzioni effettuate, dal citato decreto, tra funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la cui competenza è attribuita agli organi di governo, e funzioni amministrative e gestionali, di competenza della Direzione.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) per Ordine, si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia;
- b) per Consiglio, si intende il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia;
- c) per Assemblea, si intende l'Assemblea Generale degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia;
- d) per Commissioni, si intendono le commissioni consultive;
- e) per Gruppi, si intendono i gruppi di studio;
- f) per O.P. (Ordinamento Professionale), si intende il D.Lgs. 28 Giugno 2005, n. 139 e successive modificazioni.

Titolo I

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Capo I

Composizione, attribuzioni ed organizzazione

Art. 1 — Costituzione, composizione e cariche

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia è composto da 11 membri eletti in base alle disposizioni di cui all'art. 9 dell'O.P.
2. Costituiscono cariche del Consiglio, come previsto dall'art. 10 dell'O.P., il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto

Art. 2 — Attribuzioni del Consiglio

1. Al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 12 dell'O. P.
2. Può nominare, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, il Direttore Amministrativo dell'Ordine e ne valuta l'operato.
3. Attua secondo le disposizioni del Consiglio Nazionale la formazione professionale continua obbligatoria.
4. Al Consiglio spettano inoltre tutte le attribuzioni previste nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine, nonché dalle disposizioni di legge e dagli altri regolamenti che disciplinano la vita dell'Ordine.

Art. 3- Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio svolge la propria attività individuando specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi da perseguire.
2. Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle attività delle singole aree, il Consiglio può conferire specifici incarichi a singoli consiglieri fissando competenze e limiti dell'incarico nonché le modalità di rendicontazione.
3. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, attribuiti dall'art. 12 dell'O.P., il Consiglio può avvalersi del parere di Commissioni Consultive e/o di Gruppi di Studio dei quali determina la composizione, le materie, la durata ed il funzionamento con apposito regolamento.

Capo II Delle cariche

Art. 4 - Del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale dell'Ordine, presiede il Consiglio e ne coordina l'attività;
 - b) elabora, la relazione programmatica contenente le linee di sviluppo dell'Ordine per il periodo di mandato;
 - c) provvede alla nomina, su delibera del Consiglio, dei componenti delle Commissioni consultive e/o dei Gruppi di studio della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
 - d) vigila sulle attività svolte dalla struttura amministrativa in essere e/o dal Direttore Amministrativo, se nominato, riferendone al Consiglio.

Art. 5- Del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie in caso di assenza, mancanza o impedimento del Presidente.
2. In caso di impedimento di entrambi, presiede le sedute del Consiglio il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo, secondo le disposizioni dell'art. 10 dell'O. P.

Art. 6 — Del Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività di Consiglio e sulle attività svolte dalla struttura amministrativa in essere, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio,



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto

redige, anche con l'ausilio di un incaricato di cui all'art. 19, il verbale delle riunioni consiliari.

2. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo.

Art. 7 — Del Tesoriere

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.
2. Sovrintende alla riscossione dei tributi e delle quote dovuti da tutti gli iscritti.
3. Può disporre del fondo di riserva iscritto in bilancio su proposta del Direttore Amministrativo, se nominato, acquisito il parere dell'organo di Revisione.
4. Predispose annualmente, con il supporto del Direttore Amministrativo, se nominato, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio, nonché le relative relazioni di accompagnamento agli stessi.
5. Illustra all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo corredato della relazione dei Revisori.
6. Al Tesoriere sono attribuiti, inoltre, tutti i poteri ed i compiti indicati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.

Capo III

Insedimento del Consiglio

Art. 8 — Elezione e proclamazione dei Consiglieri, durata del mandato

1. I membri del Consiglio sono eletti in base alle disposizioni dell'O.P., durano in carica 4 anni e sono rieleggibili nei limiti di quanto disposto dall'art 9 dell'O.P.

Art 9 — Seduta di insediamento

1. I componenti del Consiglio eletti assumono l'incarico nel corso della prima seduta successiva alla proclamazione.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio è convocata dal neo eletto Presidente o, in caso di sua assenza, mancanza o impedimento, dal Consigliere più anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. La prima seduta del nuovo Consiglio è presieduta dal neo eletto Presidente e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo.

Art. 10 — Ordine del giorno della prima seduta

1. L'ordine del giorno della prima seduta deve prevedere unicamente l'attribuzione delle cariche previste dall'art. 10 dell'O. P.

Art. 11 — Criteri di votazione per l'elezione delle cariche

1. Le votazioni per la nomina delle cariche del Consiglio si procede con votazioni distinte per ciascuna carica.
2. Risulta eletto, per ciascuna carica, il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto

Art. 12 — Sostituzioni

1. Nel caso di cessazione del Consigliere, per qualsiasi motivo, da una delle cariche votate dal Consiglio, si provvede alla sostituzione dello stesso nel corso della prima seduta successiva alla cessazione, procedendo a nuove elezioni secondo le norme di cui all'art 11 del presente regolamento.

Capo IV

Funzionamento del Consiglio

Art 13 — Riunioni consiliari

1. Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio secondo quanto stabilito dall'art. 13 dell'O.P.
2. Il Presidente, sentito il Consiglio, può fissare preventivamente il calendario di due o più consecutive riunioni consiliari.
3. In caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie, nella sede del Consiglio o in altre sedi.
4. È fatta salva la facoltà, da parte di almeno tre membri del Consiglio, di richiedere ed ottenere la convocazione della seduta consiliare.

Art. 14 — Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, presso la sede del Consiglio dell'Ordine.
2. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in località diverse dalla sede.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la registrazione degli interventi e delle espressioni di voto. I Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il quorum costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto.
4. Qualora nel corso della riunione siano utilizzati mezzi di telecomunicazione, i consiglieri collegati non possono partecipare alle votazioni a scrutinio segreto ed in tal caso non concorrono neppure a determinare il quorum costitutivo.

Art. 15 — Convocazione delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente che provvede a darne comunicazione a tutti i Consiglieri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi almeno 5 giorni prima della seduta.
2. La convocazione deve contenere le informazioni circa:
 - a) la data, il luogo e l'ora della seduta;
 - b) l'ordine del giorno
 - c) l'indicazione della documentazione a supporto della trattazione degli argomenti che forniscono sufficienti elementi di valutazione in ordine alle decisioni da assumere.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto

Art. 16 — Ordine del giorno

1. Il Presidente forma l'ordine del giorno degli argomenti e dei ricorsi da trattare nel corso della seduta e provvede alla designazione, a sua discrezione, di uno o più relatori per ciascun argomento ed un relatore per ciascun ricorso. In casi di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata, sino a 3 giorni prima della seduta.
2. Ciascun Consigliere può proporre al Presidente l'iscrizione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti e delle relative eventuali delibere, depositando una richiesta scritta che verrà comunicata a tutti i Consiglieri assieme all'ordine del giorno. La richiesta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e la proposta di delibera, sono integrate dalla documentazione di supporto di cui al punto c. dell'art. 15 del presente regolamento e devono essere fatte pervenire al Presidente, almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta.
3. Qualora per motivi di opportunità o perché pervenuta successivamente al termine fissato, il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata dal Consigliere, egli provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta per la quale la richiesta era stata avanzata, la proposta di delibera circa l'opportunità di inserire la richiesta non accolta nell'ordine del giorno della successiva seduta.
4. Per le proposte di iscrizione all'ordine del giorno provenienti da almeno quattro Consiglieri, il Presidente deve provvedere all'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta purché le stesse richieste siano pervenute almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e siano corredate della documentazione informativa. Qualora la richiesta sia pervenuta oltre il termine fissato il Presidente iscriverà l'argomento all'ordine del giorno della seduta successiva a quella per la quale l'iscrizione era stata richiesta.
5. La seconda riunione di ogni anno successivo a quello di insediamento del Consiglio è dedicata all'esame delle attività svolte dal Consiglio e dall'Ordine nel corso dell'anno precedente ed alla individuazione dei punti programmatici che devono essere ancora perseguiti.

Art. 17 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.
3. Alle sedute del Consiglio può partecipare il Direttore Amministrativo dell'Ordine, se nominato, il quale relaziona sui temi amministrativi di propria competenza.

Art. 18— La trattazione degli argomenti

1. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal relatore eventualmente designato dal Presidente e l'esposizione del relatore deve terminare con la proposta di delibera circa l'argomento trattato e con l'indicazione, ove richiesto, dell'eventuale impegno di spesa. A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto.
2. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintantoché non si siano espressi tutti gli altri Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto

3. È facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti disporre, per argomenti di particolare rilevanza, una seconda tornata di interventi per i quali, ricorrendone il caso, fisserà nuovi limiti di tempo intermini necessariamente più contenuti.
4. Il Consiglio potrà utilizzare un apposito impianto tecnico in grado di garantire la registrazione degli interventi ed il rispetto dei tempi assegnati.
5. Ogni proposta di delibera conterrà, oltre all'argomento oggetto della votazione, gli spazi per la dichiarazione di voto dei Consiglieri. Successivamente alla relazione e agli interventi si procederà con la votazione della delibera. La votazione avverrà per alzata di mano con registrazione del voto, da parte del verbalizzante, nelle forme di: *"favorevole — contrario -astenuto"*. Ciascun Consigliere, inoltre, per ciascuna delibera, potrà far risultare a verbale la propria dichiarazione di voto. Ovviamente, nelle ipotesi previste dalla legge o su richiesta di un singolo consigliere, la votazione potrà avvenire a scrutinio segreto.
6. Al termine della votazione il Segretario provvederà alla proclamazione dell'esito, comunicando i risultati al Consiglio, e alla verbalizzazione dello stesso.
7. Il Consiglio può deliberare di avvalersi, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori consiliari, di professionalità esterne, esperte in materia giuridico-amministrativa. Il professionista potrà essere peraltro incaricato di:
 - a. redigere, in ausilio al Consigliere segretario, la bozza del verbale della riunione consiliare;
 - b. stendere la bozza definitiva del verbale da sottoporre all'approvazione collegiale.

Art. 19 - La trattazione dei ricorsi

1. La trattazione dei ricorsi avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e degli specifici regolamenti esistenti per materia o contenuto.

Art. 20 — Le deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. A cura del Consigliere Segretario viene tenuto un repertorio per l'annotazione, in ordine cronologico e con progressione numerica, delle delibere consiliari.

Art. 21 — Verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate in forma sintetica secondo le disposizioni dell'art. 13 dell'O.P. Il Consigliere Segretario ne dispone l'archiviazione avvalendosi della struttura di staff che svolge le attività di segreteria del Consiglio, dopo la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.
2. Nel verbale è riportata la sintesi dei lavori della riunione, l'indicazione degli argomenti trattati e l'elenco delle deliberazioni sottoposte a votazione nel corso della seduta. Le deliberazioni sono riportate indicandone il relatore, l'argomento/titolo, l'esito della votazione con specifica indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto

Capo V Disposizioni generali

Art. 22 – Disposizioni generali

1. La carica di Consigliere dà diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
2. Le trasferte dei Consiglieri sono autorizzate dal Consiglio.
3. Ciascun Consigliere Delegato allo svolgimento di particolari attività istituzionali, compila un report relativo all'attività svolta e lo sottopone all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile. La compilazione del report si pone anche come condizione per il riconoscimento dei correlati rimborsi delle spese di trasferta.

Disposizioni finali

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, sue successive modificazioni e integrazioni.

(approvato nel corso della seduta di Consiglio del 10/03/2022)